



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 0067/FLP11

Roma, 17 gennaio 2011

NOTIZIARIO N. 5

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

STABILIZZAZIONE PRECARI DELLA SCUOLA

Si riporta qui di seguito il testo del Notiziario FLP Scuola n. 1 del 14 gennaio 2011, con il quale si illustra un'iniziativa a favore dei precari nel Comparto Scuola:

Informiamo che con una recente sentenza, il Tribunale di Siena, pronunciandosi sul ricorso di una insegnante precaria, ha accolto la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro traente causa dalle supplenze conferite negli anni, riconoscendo, altresì, il diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo ricorso all'istituto delle supplenze.

Ciò sulla base del rilievo che la sequenza delle supplenze si pone in contrasto con i principi del diritto comunitario, in quanto la stipula di tali contratti è chiaramente preordinata alla copertura di vacanza in organico e, dunque, alla soddisfazione di esigenze stabili dell'amministrazione scolastica.

Ciò detto, la scrivente FLP Scuola intende promuovere una iniziativa giudiziaria destinata a tutto il personale scolastico (docente e non), che negli anni abbia stipulato una pluralità di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze annuali.

Al riguardo, si rappresenta, tuttavia, che, a seguito del recente “*collegato lavoro*”, la proposizione di giudizi diretti a contestare la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro, presuppone che il lavoratore abbia impugnato con

atto stragiudiziale (anche una semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno), il contratto di conferimento della supplenza.

Per le supplenze relative agli anni scolastici precedenti a quello in corso, la raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'impugnazione deve essere spedita entro il 22 gennaio 2011, pena la impossibilità di promuovere la causa.

Si sottolinea, inoltre, che, spedita la lettera, il ricorso dovrà essere depositato presso il Tribunale competente secondo la sede di servizio degli interessati, nei 270 giorni successivi, pena l'estinzione del diritto.

Gli interessati possono stampare il fac-simile della lettera che alleghiamo al presente notiziario, compilarla e **spedirla con raccomandata r.r. immediatamente al Ministero dell'Istruzione** e **di farne pervenire una copia presso la nostra Segreteria di via Piave, 61 - 00187 Roma (o anche via fax al n. 0642010628 o per e-mail all'indirizzo flpscuola@flp.it)**.

E' importante che ce ne inviate copia, in quanto il numero dei possibili ricorrenti ci permetterà di farvi sapere poi le modalità e i costi dell'adesione all'iniziativa giudiziaria.

Cortesi saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP SCUOLA

Spett.le Ministero dell'Istruzione,
Dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
00153 R O M A

**OGGETTO: IMPUGNAZIONE CONTRATTI A TERMINE EX ART. 32 L.
183 del 2010**

Il sottoscritto,

premessò

- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in qualità di in virtù di una pluralità di supplenze;

- che, in particolare, ha prestato servizio:

- dal al presso, giusta contratto del

- dal al presso, giusta contratto del

- dal al presso, giusta contratto del

-

(elencare le supplenze conferite con la rispettiva durata e la scuola, precisando la data di conferimento);

che la reiterazione delle supplenze si palesa illegittima, avuto riguardo alla eccezionalità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, rispetto al principio, secondo il quale il contratto di lavoro è di regola e tempo indeterminato;

che, inoltre, tali contratti, come fatto palese proprio dalla loro reiterazione negli anni, sono stati stipulati per la soddisfazione di esigenze stabili di codesta amministrazione;

che l'apposizione del termine si palesa, dunque, illegittima

tutto ciò premesso

il sottoscritto,

con il presente atto impugna e contesta la legittimità del termine apposto ai contratti di supplenza stipulati, impugnando, altresì, per quanto occorrer possa, il licenziamento intimato al termine della supplenza conferita per l'anno scolastico 2009/2010, offre la propria prestazione lavorativa, riservandosi, di agire, per la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

(firma)